

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1041-B)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(DE MICHELIS)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(ROMITA)

e col **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

(V. Stampato n. 1041)

approvato dalle Commissioni permanenti 5^a (Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali) e 11^a (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale) del Senato della Repubblica, riunite nella seduta comune del 20 giugno 1985 (V. Stampato Camera n. 2989)

modificato dalla XIII Commissione permanente (Lavoro - Assistenza e previdenza sociale - Cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta del 19 febbraio 1986, previo stralcio degli articoli 4, 5, comma 2, e 6, deliberato dalla Commissione stessa nella medesima seduta (V. Stampati Camera n. 2989-bis e n. 2989-ter)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 25 febbraio 1986

Piano straordinario per l'occupazione giovanile

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

1. Ai fini dell'attuazione, negli anni 1985 e 1986, di un piano straordinario di interesse nazionale per l'inserimento in attività lavorative di 40.000 giovani — di cui almeno 20.000 nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 — il Ministro del lavoro e della previdenza sociale promuove, anche a mezzo di contatti con gli enti e gli istituti di ricerca a carattere nazionale e le università, la predisposizione, da parte di imprese, enti pubblici economici e loro consorzi, di progetti per l'assunzione, con il contratto di formazione e lavoro di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, di lavoratori di età compresa tra i 18 e i 29 anni e che risultano iscritti da almeno 12 mesi, alla data di presentazione del progetto, nella prima e seconda classe delle liste di collocamento di cui all'articolo 10, comma secondo, della legge 29 aprile 1949, n. 264. Le imprese e gli enti pubblici economici possono proporre progetti nell'ambito del predetto piano straordinario e presentarli al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai fini del loro esame ai sensi del successivo comma 2. In ogni caso i tempi e le modalità di svolgimento delle attività di formazione e lavoro devono essere definiti nei progetti presentati.

2. In deroga al comma 3 dell'articolo 3 prima richiamato, i progetti di cui al comma 1 del presente articolo sono approvati dal Ministro del lavoro e della previdenza

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. Ai fini dell'attuazione, negli anni 1986 e 1987, di un piano straordinario di interesse nazionale per l'inserimento in attività lavorative di 40.000 giovani — di cui almeno 20.000 nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 —, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, anche con la collaborazione di enti e istituti di ricerca a carattere nazionale e delle università, promuove la predisposizione, da parte di imprese, enti pubblici economici e loro consorzi, associazioni e fondazioni con fini di ricerca o di assistenza tecnica ad attività di imprese, di progetti per l'assunzione, con il contratto di formazione e lavoro di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, di lavoratori di età compresa tra i 18 e i 29 anni e che risultano iscritti da almeno 12 mesi nella prima e seconda classe delle liste di collocamento di cui all'articolo 10, comma secondo, della legge 29 aprile 1949, n. 264. Le imprese e gli enti pubblici economici e loro consorzi possono proporre progetti nell'ambito del predetto piano straordinario e presentarli al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai fini del loro esame ai sensi del successivo comma 2. In ogni caso, i tempi e le modalità di svolgimento dell'attività di formazione e lavoro devono essere definiti nei progetti presentati, che devono recare l'indicazione dei programmi formativi, con le specifiche qualificazioni professionali da acquisire, per il cui svolgimento possono essere stipulate convenzioni con le università.

2. In deroga al comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, prima ri-

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

sociale, sentito il Comitato tecnico di valutazione nominato dallo stesso Ministro e composto:

a) dal presidente dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL);

b) dal Direttore generale del collocamento della manodopera e dal Dirigente generale per l'orientamento e l'addestramento professionale dei lavoratori, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) da sei esperti nella materia, nominati sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale.

3. Il Comitato tecnico è integrato, di volta in volta, dai rappresentanti delle regioni nelle quali i progetti vengono realizzati ed è coordinato da uno dei predetti membri, designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

4. La misura del compenso da corrispondere ai suddetti componenti del Comitato tecnico di valutazione sarà determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con quello del Tesoro.

5. Ai fini dell'approvazione hanno priorità:

i progetti da attuare nelle aree territoriali che presentano, tenuto conto delle condizioni socio-economiche, i livelli della disoccupazione giovanile più elevati,

i progetti che prevedono l'assunzione di lavoratori ad alta scolarizzazione,

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

chiamato, i progetti di cui al comma 1 del presente articolo sono approvati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato tecnico di valutazione nominato con decreto del Ministro medesimo e composto:

a) dal presidente dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), o da un funzionario dell'Istituto, da lui designato;

b) dal direttore generale del collocamento della manodopera e dal dirigente generale per l'orientamento e l'addestramento professionale dei lavoratori, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché da un dirigente del Ministero del tesoro, designato dal Ministro del tesoro, con qualifica non inferiore a dirigente generale;

c) *identica*.

3. *Identico*.

4. La misura del compenso da corrispondere ai suddetti componenti del Comitato tecnico di valutazione sarà determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

5. *Identico*:

a) *identico*;

b) i progetti che prevedono l'assunzione di manodopera femminile in professionalità nelle quali essa è sottorappresentata;

c) i progetti che prevedono l'assunzione di lavoratori ad alta scolarizzazione per

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

i progetti che si riferiscono a profili professionali particolarmente qualificati,

i progetti che prevedono l'assunzione anche di lavoratori appartenenti a categorie che trovano difficoltà ad inserirsi nel mercato del lavoro,

e i progetti predisposti d'intesa con le associazioni sindacali territoriali dei lavoratori aderenti alle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

6. Ai datori di lavoro, per ciascun lavoratore assunto sulla base dei progetti di cui al comma 1, è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta durante lo svolgimento del contratto di formazione e lavoro, un contributo pari al 15 per cento della retribuzione spettante in applicazione del contratto collettivo di categoria. Il contributo è elevato al 20 per cento per le imprese che operano nei settori dei servizi di informatica e di telematica, delle produzioni aerospaziali, delle industrie meccaniche di precisione, delle industrie delle telecomunicazioni, di tecnica elettronica, della produzione di elaboratori elettronici, macchine elettroniche per ufficio e sistemi per l'automazione e della costruzione di strumenti, apparati e sistemi elettronici per il controllo di impianti e processi industriali e nel settore delle biotecnologie e delle fibre ottiche. Per le imprese ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, i contributi del presente comma sono pari, rispettivamente, al 30 e al 40 per cento.

7. Ai datori di lavoro, per ciascun lavoratore assunto sulla base dei progetti di cui al comma 1 e mantenuto in servizio a tempo indeterminato, è corrisposto, per un periodo di dodici mesi, un contributo mensile di lire 100.000 per ogni mensilità di retribuzione corrisposta. Tale contributo è elevato a lire 200.000 per le aree di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

profili professionali particolarmente qualificati;

d) *identico*;

e) i progetti predisposti d'intesa con le associazioni sindacali territoriali e di categoria dei lavoratori aderenti alle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

6. Ai datori di lavoro, per ciascun lavoratore assunto sulla base dei progetti di cui al comma 1, è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta durante lo svolgimento del contratto di formazione e lavoro, un contributo pari al 15 per cento della retribuzione spettante in applicazione del contratto collettivo di categoria. Il contributo è elevato al 20 per cento per le imprese che operano nei settori dei servizi di informatica e di telematica, delle produzioni aerospaziali, delle industrie meccaniche di precisione, delle industrie delle telecomunicazioni, di tecnica elettronica, della produzione di elaboratori elettronici, macchine elettroniche per ufficio e sistemi per l'automazione e della costruzione di strumenti, apparati e sistemi elettronici per il controllo di impianti e processi industriali e nel settore delle biotecnologie e delle fibre ottiche. Per le imprese ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, i contributi di cui al presente comma sono pari, rispettivamente, al 30 e al 40 per cento.

7. *Identico*.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

8. I contributi di cui ai commi 6 e 7 sono cumulabili con le altre agevolazioni alle quali il datore di lavoro abbia diritto.

9. Con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, viene autorizzata la spesa relativa ai progetti approvati a norma del comma 2. Con gli stessi decreti vengono stabilite le modalità di erogazione, tramite l'Istituto nazionale della previdenza sociale, dei contributi di cui ai commi 6 e 7 anche col sistema del conguaglio, nonchè le modalità di erogazione della spesa suddetta, prevedendosi in ogni caso un saldo finale non inferiore al 30 per cento, previa documentazione delle spese sostenute. Non si fa luogo a rimborso delle somme erogate a titolo retributivo per le ore di formazione, escluse le eventuali spese di trasporto e di soggiorno, ove previste e specificate nei progetti.

10. Sulla base di apposita evidenza contabile tenuta dall'Istituto nazionale della pre-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

8. I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, ai sensi della presente legge e dell'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, da parte dei soggetti di cui al precedente comma 1 tenuti al versamento dei contributi previdenziali a gestioni di previdenza sostitutive, esclusive ed esonerative dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, sono iscritti obbligatoriamente fin dall'assunzione con il contratto di formazione e lavoro a tali gestioni. A queste ultime vanno versati sia i contributi a carico dei datori di lavoro secondo la misura fissa stabilita dal comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, sia i contributi a carico dei lavoratori determinati in base alle disposizioni previste dai singoli ordinamenti.

9. I contributi di cui ai precedenti commi 6 e 7 sono cumulabili con le altre agevolazioni alle quali il datore di lavoro abbia diritto.

10. Con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le modalità di erogazione, da effettuarsi per il tramite dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dei contributi di cui ai precedenti commi 6 e 7, anche con il sistema del conguaglio. Con i medesimi decreti si dispone il finanziamento per la realizzazione dei progetti approvati e si determinano le modalità della sua erogazione, prevedendosi in ogni caso che il saldo finale sia non inferiore al 30 per cento e sia erogato dopo la verifica della documentazione delle spese sostenute. Non è ammesso il rimborso delle somme corrisposte a titolo di retribuzione per le ore di formazione.

11. Sulla base di apposita evidenza contabile tenuta dall'Istituto nazionale della pre-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

videnza sociale, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale rimborsa annualmente al predetto Istituto le somme erogate a norma del comma 9.

11. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, anche su proposta del Comitato tecnico di valutazione, dispone che sia effettuati controlli, per il tramite dell'Ispettorato del lavoro, sull'attuazione dei progetti approvati a norma del comma 2. In caso di mancata o non corretta esecuzione dei medesimi, revoca i contributi concessi.

12. Periodicamente, e comunque almeno due volte l'anno, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale effettua esami congiunti per la verifica dello stato di attuazione del piano straordinario con le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

13. Le modalità di attuazione, nel settore marittimo, del piano straordinario di cui al comma 1, vengono determinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

14. Per quanto non diversamente disposto dai precedenti commi si applicano le disposizioni per i contratti di formazione e lavoro di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.

Art. 2.

1. Per l'onere derivante dall'attuazione dei progetti di cui al comma 1 del precedente articolo 1 nonchè per quello derivante dall'applicazione dei commi 2, 6 e 7 del medesimo articolo 1 è autorizzata, per il biennio

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

videnza sociale, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale rimborsa annualmente al predetto Istituto le somme erogate a norma del precedente comma.

12. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, anche su proposta del Comitato tecnico di valutazione, dispone che siano effettuati controlli, per il tramite dell'Ispettorato del lavoro, sull'attuazione dei progetti approvati a norma dei precedenti commi 2 e 5. In caso di mancata o non corretta esecuzione dei medesimi, revoca i contributi concessi.

13. Periodicamente, e comunque almeno due volte l'anno, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale effettua esami congiunti per la verifica dello stato di attuazione del piano straordinario con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

14. Le modalità di attuazione, nel settore marittimo, del piano straordinario di cui al precedente comma 1, vengono determinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della marina mercantile e con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

15. *Identico.*

Art. 2.

1. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione, nel biennio 1986-1987, dei progetti di cui al comma 1 del precedente articolo 1, nonchè a quelli derivanti dall'applicazione dei commi 2, 6 e 7 del medesimo

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

1985-1986, la spesa nel limite massimo complessivo di lire 570 miliardi.

2. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma 1 si provvede, quanto a lire 279 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, in ragione di lire 100 miliardi nell'anno 1985 e di lire 179 miliardi nell'anno 1986, all'uopo utilizzando la specifica voce « Piano straordinario per il sostegno della formazione dell'occupazione giovanile »; nonchè, fino alla concorrenza di lire 291 miliardi, a carico delle disponibilità finanziarie della gestione di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. La somma di lire 279 miliardi affluisce alla gestione medesima.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. Per ciascun lavoratore assunto, anche a tempo parziale, con contratto di formazione e lavoro di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 1 della presente legge, e occu-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

articolo 1, è autorizzata la spesa nel limite massimo complessivo di lire 570 miliardi, dei quali lire 279 miliardi saranno iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e lire 291 miliardi faranno carico alle disponibilità finanziarie della gestione di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. La somma di lire 279 miliardi affluisce alla gestione medesima.

2. All'onere di lire 279 miliardi di cui al comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto — in ragione di lire 100 miliardi per l'anno 1985, nonchè di lire 39 miliardi per l'anno 1986, di lire 60 miliardi per l'anno 1987 e di lire 80 miliardi per l'anno 1988 — al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi ai fini del bilancio triennale 1986-1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Piano straordinario per il sostegno della formazione e dell'occupazione giovanile ».

3. Le somme di cui al comma precedente sono iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in ragione di lire 139 miliardi per l'anno 1986, di lire 60 miliardi per l'anno 1987 e di lire 80 miliardi per l'anno 1988.

4. *Identico.*

Art. 3.

1. Per ciascun lavoratore assunto, entro il 31 dicembre 1988, con il contratto di formazione e lavoro di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 1 della presente

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

pato nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, in aggiunta a quelli occupati alla data di entrata in vigore della presente legge, è concesso ai datori di lavoro il contributo di cui al comma 6 dell'articolo 1 della presente legge nella misura del 20 e del 25 per cento. Il predetto contributo è corrisposto nella misura del 30 per cento alle imprese artigiane operanti nel settore delle produzioni tradizionali individuate con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, su proposta delle regioni interessate.

2. I predetti contributi, per lavoratori nuovi assunti, sono concessi a quei datori di lavoro che mantengano in servizio almeno il 50 per cento dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per ciascun lavoratore di cui al precedente comma 1, mantenuto in servizio a tempo indeterminato, è concesso, per un periodo di un anno, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta, un contributo mensile pari a lire 200.000, proporzionalmente ridotto per i lavoratori a tempo parziale.

4. I contributi di cui ai commi 1 e 3 sono erogati, con le modalità fissate dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, dalla gestione commissariale della Cassa per il Mezzogiorno di cui alla legge 17 novembre 1984, n. 775, e sono cumulabili con le altre agevolazioni alle quali il datore di lavoro abbia diritto.

Art. 4.

1. Nei territori non considerati dall'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per ciascun lavoratore assunto

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

legge, e occupato nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, in aggiunta ai lavoratori occupati alla data di entrata in vigore della presente legge, è concesso ai datori di lavoro il contributo di cui al primo e al secondo periodo del comma 6 dell'articolo 1 della presente legge rispettivamente nella misura del 20 e del 25 per cento. Il predetto contributo è corrisposto nella misura del 30 per cento alle imprese artigiane operanti nei settori delle produzioni tradizionali individuati con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, su proposta delle regioni interessate.

2. I predetti contributi, per lavoratori nuovi assunti, sono concessi ai datori di lavoro che mantengono in servizio almeno il 50 per cento dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. *Identico.*

4. I contributi di cui ai precedenti commi 1 e 3 sono erogati, con le modalità stabilite dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, dalla gestione commissariale della Cassa per il Mezzogiorno di cui alla legge 17 novembre 1984, n. 775, e sono cumulabili con le altre agevolazioni alle quali il datore di lavoro abbia diritto.

Stralciato.

(V. Stampato Camera n. 2989-bis)

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, anche a tempo parziale, con contratto di formazione e lavoro di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, da artigiani e da datori di lavoro iscritti negli albi professionali, in aggiunta a quelli occupati alla data di entrata in vigore della presente legge, è concesso, per ogni mensilità di retribuzione a lui corrisposta durante lo svolgimento del predetto contratto, un contributo pari al 15 per cento della retribuzione spettante in applicazione del contratto collettivo di categoria.

2. Per ciascun lavoratore di cui al precedente comma 1, mantenuto in servizio a tempo indeterminato, è concesso, per un periodo di un anno, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta, un contributo mensile pari a lire 200.000, proporzionalmente ridotto per i lavoratori a tempo parziale.

3. I contributi di cui ai precedenti commi sono cumulabili con le altre agevolazioni alle quali gli artigiani e gli altri datori di lavoro interessati abbiano diritto.

4. Per le modalità di erogazione e di rimborso dei contributi di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, i commi 9 e 10 dell'articolo 1.

Art. 5.

1. All'onere derivante dalla attuazione del precedente articolo 3, pari a lire 100 miliardi per il 1985, 300 miliardi per il 1986 e 300 miliardi per il 1987, si provvede nell'ambito delle disponibilità finanziarie stanziata dalla legge recante « Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno » .

2. All'onere derivante dall'articolo 4, commi 1 e 2, pari a lire 20 miliardi per l'anno 1985 e 58 miliardi per l'anno 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 4.

1. Per fra fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei benefici di cui al precedente articolo 3 è autorizzata la spesa nel limite massimo complessivo di lire 622 miliardi, da iscriverne nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 80 miliardi per l'anno 1986, di lire 242 miliardi per l'anno 1987 e di lire 300 miliardi per l'anno 1988.

Stralciato.

(V. Stampato Camera n. 2989-bis)

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento « Modifica regolamento risorse proprie comunitarie (modifica base IVA da 1 per cento a 1,12 per cento e quota di rimborso a Regno Unito) ».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

1. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, è sostituito dal seguente:

« 1. I lavoratori di età compresa fra i quindici e i ventinove anni possono essere assunti nominativamente, in attuazione dei progetti di cui al comma 3, con contratto di formazione e lavoro, dagli enti pubblici economici, dalle imprese e loro consorzi, da associazioni con fini sindacali, di ricerca o di assistenza tecnica ad attività di imprese, nonchè dagli enti elencati nella tabella prevista dalla legge 2 aprile 1980, n. 123. Tali datori di lavoro possono procedere alle suddette assunzioni a condizione che non abbiano sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, nè abbiano proceduto a riduzione di personale nei dodici mesi precedenti la richiesta stessa, salvo che l'assunzione non avvenga per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette sospensioni e riduzioni di personale. I contratti di formazione e lavoro hanno una durata non su-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

2. Agli oneri previsti dal precedente comma, per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988, si provvede a carico degli stanziamenti disposti per i medesimi anni dalla legge per la riforma dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

3. *Identico.*

Stralciato.

(V. Stampato Camera n. 2989-bis)

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

periore a 24 mesi e non sono rinnovabili, a meno che non siano relativi ad attività direttamente collegate alla ricerca scientifica e tecnologica ».

2. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, è sostituito dal seguente:

« 3. I tempi e le modalità di svolgimento delle attività di formazione e lavoro sono stabiliti mediante progetti predisposti dai datori di lavoro previsti nel comma 1 ovvero, anche a livello locale, dalle loro organizzazioni nazionali e approvati dalla commissione regionale per l'impiego in coerenza con la legislazione regionale e statale e con le intese eventualmente raggiunte con i sindacati nazionali o locali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Nel caso in cui essi interessino più ambiti regionali ovvero non sia intervenuta, nel termine di trenta giorni dalla loro presentazione, la delibera della commissione regionale per l'impiego, i progetti sono sottoposti all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale, entro trenta giorni, delibera sentito il parere della commissione centrale per l'impiego. L'approvazione preventiva non è richiesta per i progetti conformi alle regolamentazioni del contratto di formazione e lavoro concordate tra le organizzazioni nazionali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative e nei casi in cui non si richiedano finanziamenti pubblici. In tal caso, i datori di lavoro sono tenuti, all'atto dell'assunzione, a notificare il contratto all'ispettorato provinciale del lavoro. Per la realizzazione dei programmi formativi i datori di lavoro previsti nel comma 1 possono stipulare convenzioni con le regioni ».

3. La norma contenuta nel terzo periodo del comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge,

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, va interpretata nel senso che l'approvazione preventiva non è richiesta per i progetti per i quali sussistono entrambe le condizioni ivi previste.

4. Il comma 9 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, è sostituito dai seguenti:

« 9. In caso di inosservanza da parte del datore di lavoro agli obblighi del contratto di formazione e lavoro, l'Ispettorato del lavoro, previa diffida, dispone la revoca di ogni beneficio, anche di natura contributiva, fin dalla costituzione del rapporto di formazione e lavoro.

9-bis. In caso di inosservanza reiterata o di particolare gravità, il giudice, su ricorso del lavoratore ai sensi degli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile, dichiara la conversione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dandone comunicazione alla commissione regionale per l'impiego e all'ispettorato provinciale del lavoro competenti per territorio ».

5. Il comma 15 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, è sostituito dal seguente:

« 15. Ferme restando le altre disposizioni in materia di contratto di formazione e lavoro, quando i progetti formativi di cui al comma 3 sono relativi ad attività direttamente collegate alla ricerca scientifica e tecnologica, essi sono approvati dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ».

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 7.

I contributi concessi a norma della presente legge sono cumulabili, in ciascun mese, con contributi di incentivazione all'assunzione di lavoratori con contratto di formazione e lavoro, eventualmente previsti dalle leggi regionali, nella misura del 35 per cento e, per le aree di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nella misura del 50 per cento, della retribuzione spettante in applicazione dei contratti collettivi di categoria.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 5.

I contributi concessi a norma della presente legge sono cumulabili, in ciascun mese, con contributi di incentivazione all'assunzione di lavoratori con contratto di formazione e lavoro, eventualmente previsti dalle leggi regionali, nel limite del 35 per cento e, per le aree di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nel limite del 50 per cento della retribuzione spettante in applicazione dei contratti collettivi di categoria.